



# Regolamento d'esecuzione del Tribunale amministrativo federale sulla comunicazione elettronica con le parti (CE-TAF)

del 16 giugno 2020

---

*Il Tribunale amministrativo federale,*

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005<sup>1</sup> sul Tribunale amministrativo federale;

in esecuzione degli articoli 11b capoverso 2, 21a capoverso 4 e 34 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa (PA),

*adotta il seguente regolamento:*

## **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione

- 1 Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale amministrativo federale nell'ambito del campo di applicazione della PA.
- 2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali e i trattati internazionali.
- 3 Salvo disposizioni speciali del presente regolamento, si applica per analogia l'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>3</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

## **Art. 2** Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

- a. *comunicazione elettronica*: qualsiasi comunicazione non orale, a prescindere dal modo in cui è designata e dal suo contenuto formale o materiale, che è riferita a un procedimento, è soggetta all'obbligo di gestione degli atti e può essere trasmessa per via elettronica al tribunale o dal tribunale alle parti conformemente al diritto vigente;

RS 173.320.6

<sup>1</sup> RS 173.32

<sup>2</sup> RS 172.021

<sup>3</sup> RS 172.021.2

- b. *atto giudiziario*: in particolare le sentenze, i dispositivi, le decisioni e le comunicazioni del Tribunale amministrativo federale in relazione a un procedimento;
- c. *atto elettronico*: qualsiasi comunicazione trasmessa da una parte al Tribunale amministrativo federale ai sensi della lettera a);
- d. *piattaforma di trasmissione riconosciuta*: le piattaforme riconosciute per la trasmissione elettronica sicura in ambito procedurale conformemente all'ordinanza del 16 settembre 2014<sup>4</sup> sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione;
- e. *firma elettronica qualificata*: la firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016<sup>5</sup> sulla firma elettronica.

**Art. 3** Piattaforma di trasmissione e indirizzo elettronico ufficiale

- 1 Le parti che intendono trasmettere per via elettronica i loro atti al Tribunale amministrativo federale devono registrarsi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
- 2 Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere imperativamente inviati mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta all'indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale designato dal Segretariato generale conformemente all'allegato.
- 3 In virtù dell'articolo 11b capoverso 1 PA e dell'articolo 9 del presente regolamento, le parti che trasmettono i loro atti per via elettronica sono tenute a comunicare al Tribunale amministrativo federale il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera o, se sono domiciliate all'estero, devono indicare il loro recapito in Svizzera. Se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione, è sufficiente che indichino un recapito all'estero.

**Art. 4** Firma

Gli atti elettronici, in particolare i documenti che necessitano di una firma, devono essere muniti della firma elettronica qualificata della parte o del suo patrocinatore.

**Art. 5** Formato e volume di dati

- 1 Le parti inviano al Tribunale amministrativo federale i loro atti elettronici e gli allegati nel formato definito dal Segretariato generale conformemente all'allegato.
- 2 Il volume massimo di dati è definito dalle specifiche della piattaforma di trasmissione. Gli atti elettronici che vengono respinti a causa del superamento di tale limite si considerano non inoltrati.

<sup>4</sup> RS 272.11

<sup>5</sup> RS 943.03

- 3 Gli atti elettronici che superano il volume massimo di dati secondo il capoverso 2 devono essere frazionati e inoltrati tempestivamente in più invii parziali designati in quanto tali e numerati in ordine cronologico.
- 4 Le parti possono continuare a trasmettere i loro atti entro il termine fissato come previsto nell'articolo 21 PA, segnatamente consegnandoli a un ufficio postale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

**Art. 6** Rispetto dei termini

- 1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'atto a destinazione dell'autorità (ricevuta di consegna).
- 2 Il rilascio di una ricevuta di consegna ai sensi del capoverso 1 e conformemente all'articolo 21a capoverso 3 PA è assoggettato alle condizioni definite dalla piattaforma di trasmissione. In caso di dubbio, l'onere della prova della trasmissione tempestiva incombe alla parte.

**Art. 7** Inoltro successivo in forma cartacea

Il Tribunale amministrativo federale può esigere, per ragioni tecniche, l'inoltro successivo di atti e allegati in forma cartacea, in particolare se non è in grado di stamparli, se i documenti non sono leggibili o se l'originale cartaceo dei documenti carta è necessario per l'assunzione delle prove.

**Art. 8** Esclusione della responsabilità

Il Tribunale amministrativo federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma di trasmissione riconosciuta non confermi la ricezione entro il termine fissato. L'esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma quanto per la piattaforma stessa.

**Art. 9** Invio e notificazione di atti giudiziari

La notificazione e l'invio di atti giudiziari alle parti sono effettuati in forma non elettronica, di norma per posta, tramite una rappresentanza svizzera all'estero o mediante pubblicazione nel Foglio federale.

**Art. 10** Modifica dell'allegato

Il segretariato generale è abilitato ad adeguare l'allegato (indirizzo elettronico ufficiale e formato).

**Art. 11**          Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2020.

16 giugno 2020

In nome del Tribunale amministrativo federale:

La presidente, Marianne Ryter

La segretaria generale, Stephanie Rielle La Bella

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1)

## **Indirizzo elettronico ufficiale e formato**

### **1 Indirizzo elettronico ufficiale**

L'indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale è il seguente:

*kanzlei@byger.admin.ch*

### **2 Formati**

Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere inoltrati nel seguente formato:

*PDF*

